

# Comune di San Pellegrino Terme



ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 10  
15.05.2020

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Approvazione Aliquote e Detrazioni per l'Applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU - Anno 2020**

L'anno duemilaventini, addì quindici del mese di maggio, alle ore 16.00 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione da parte del Sindaco nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché il provvedimento sindacale del 08.05.2020 prot.n. 5141, si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti nella sala delle adunanze, il Sindaco, Il Consigliere Gritti Alipio e il Segretario generale, mentre gli altri Consiglieri partecipano in connessione audio video.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
Milesi dott. Vittorio	Sindaco	Si	No
Nicolosi Franco Carmelo	Consigliere	Si	No
Galizzi Fausto	Consigliere	Si	No
Gritti Alipio Renato	Consigliere	Si	No
Cavagna Simona	Consigliere	Si	No
Pesenti Michele	Consigliere	Si	No
Tassis Stefano	Consigliere	Si	No
Rota Nicola	Consigliere	No	Si
Minossi Nicolò	Consigliere	Si	No
Molteni Alessandro	Consigliere	Si	No
Giupponi Richelmo	Consigliere	Si	No
Tassi Lorenzo	Consigliere	Si	No
Cavagna Fabio	Consigliere	No	Si

Totale presenti 11    Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza e presente il Segretario Generale dott. Galluzzo Gerlando il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. dott. Vittorio Milesi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, posto al n. 4 dell'Ordine del Giorno.

Sentita la relazione dell' Assessore Galizzi il quale illustra l'argomento e rilieva come nella sostanza, a seguito dell'abolizione del tributo TASI, le aliquote che si propongono di approvare, altro non sono la sommatoria delle aliquote previste lo scorso anno per l'IMU e la TASI, in tal modo ci si propone di assicurare al bilancio il medesimo gettito tributario realizzato lo scorso anno e previsto nel bilancio del 2020.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ;

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

VISTO l'art.1 comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

*"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".*

VISTO il Decreto 13 dicembre 2019 "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020" (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019)

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 15.05.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) i vigore dal 1 gennaio 2020 ;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote ;

1. L'ALiquota DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'ALiquota DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

RITENUTO di determinare, a partire dall'anno 2020, le aliquote del tributo IMU in misura tale da assicurare un gettito tributario pressoché invariato rispetto a quello dello scorso anno e tale comunque da essere compatibile con gli stanziamenti di previsione del bilancio 2020 e triennale 2020/22 ed assicurarne il mantenimento degli equilibri ;

VISTO il bilancio di previsione 2020/2022, approvato con DCC nr. 31 Del 19/12/2019, nonché il DUP per il medesimo triennio;

VISTO il parere tecnico-contabile espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs 267/2000;

Con voti 8 favorevoli, 3 astenuti (Molteni, Giupponi, Tassi), espressi per appello nominale da parte di ciascun Consigliere e appositamente interpellati nel corso del collegamento audio video,

### D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2020 :

TIPOLOGIA	ANNO 2020 <u>aliquota per mille</u>
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione €200,00)	4,6
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,6
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	1,00
TERRENI AGRICOLI  ( esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	esenti
AREE FABBRICABILI	8,7
Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli);  <u>Per l'applicazione sia dell'aliquota 8,7 per mille che per l'ulteriore agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SMI.</u>	8,7
Fabbricati categoria D esclusi D2	10,6

PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	8,7
PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO riduzione di imposta al 75 per cento.	6,525

3) di Determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4. di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2020, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ;

Con separata votazione, con voti 8 favorevoli, 3 astenuti (Molteni, Giupponi, Tassi), espressi per appello nominale da parte di ciascun Consigliere e appositamente interpellati nel corso del collegamento audio video, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità contabile per quanto di competenza.


Il Segretario Generale  
dott. Gerlando Galluzzo  
*Firmato digitalmente*

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di legittimità e conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti in ordine alla presente Deliberazione.


Il Segretario Generale  
dott. Gerlando Galluzzo  
*Firmato digitalmente*

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
dott. Vittorio Milesi



Il Segretario Generale  
dott. Galluzzo Gerlando



---

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'albo comunale il giorno 21.05.2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 21.05.2020 al 05.06.2020.

Addì, 21.05.2020

Il Segretario Generale  
dott. Galluzzo Gerlando



---

Si attesta e certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

diviene esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, dal 15.05.2020.

Addì, 21.05.2020

Il Segretario Generale  
dott. Galluzzo Gerlando



---